

# Adunanza del 24 Ottobre 1917

Presiede il Presidente.

Sono presenti: il vice-Presidente, Magaldi; i componenti, Consigliere Delegato Beneduce e Consigliere Terardo, ed il Consigliere Rosmini quale Segretario del Consiglio di Amministrazione.

## 1.) Comunicazioni del Consigliere Delegato.

### a) Rischi di guerra in navigazione

Il Consigliere Delegato comunica una lettera in data 22 corrente con la quale l'onor. Ministro della Industria e del Commercio gli ha espresso il suo compiacimento per l'arvenuto accordo fra l'Istituto ed il Consorzio delle maggiori imprese Italiane di assicurazioni marittime per la copertura sul mercato nazionale dei rischi di guerra in navigazione.

209

Comunica poi una lettera in data 15 ottobre, con la quale la Mutua Assicuratrice Cotoni fa anch'essa premure allo Istituto per la estensione della sua azione.



nel campo della riassicurazione dei rischi  
marittimi ordinari.

2.) Sinistro Monterchi.

Il Consigliere Delegato riferisce che  
il 29 luglio u. s. moriva in Luzzara, a se-  
guito di carcinoma del rene sinistro, il Dott.  
Luigi Monterchi assicurato con polizza del-  
la Fondiaria per L. 15.000. Al giorno della mor-  
te, trovavasi insoluta la quietanza della rata  
semestrale di premio scaduta il 21 giugno; e  
però a stretto rigore, essendo trascorsi i trenta  
giorni di compenso accordati dall'art. 5 del pat-  
to contrattuale, la polizza dovrebbe considerarsi  
sospesa nei suoi effetti.

L'Ufficio liquidazioni e sinistri fa; però,  
riferire, in una sua memoria, come dai docu-  
menti prodotti risulta accertato che il Dotto-  
re Monterchi - il quale aveva sempre corri-  
sposto puntualmente i premi - oltre che di  
una completa alterazione di tutte le funzio-  
ni fisiologiche, soffriva da tempo di uno in-  
debolimento delle facoltà mentali con-  
gravi fenomeni di amnesia; onde fuo-  
di non essergli mancata la volontà, ma

la possibilità intellettuale di pagare il premio.

Ed aggiunge che i famigliari del dottor Montecchi non poterano costituirsi parte di diritto per adempire in sua vece l'obbligo assicurativo, poichè essi affermano di avere avuto cognizione della esistenza del contratto di assicurazione solo dopo la morte dell'assicurato, e si affrettarono a versare l'importo della rata scaduta alla Agenzia Generale di Mantova, che lo accettò con riserva su di una ricevuta provvisoria.

Per queste considerazioni, sembra all'Ufficio che possa procedersi alla liquidazione del capitale assicurato.

Il Consigliere Delegato, rilevando come l'indebolimento delle facoltà mentali del dottor Montecchi risulti di data non recente, osserva che la famiglia doveva per necessità averlo sostituito da sempre in tutti gli atti della amministrazione domestica, ed è quindi verosimile che abbia provveduto anche al pagamento di qualcuno dei premi precedenti, che risultano corrisposti puntualmente. Egli dubita quindi che possa il mancato pagamento dell'ultimo premio

Orj



considerarsi senz'altro dovuto ad un caso di  
 forza maggiore, nel senso giuridico della espres-  
 sione. Egli propone pertanto che si tenti, nei  
 confronti degli eredi Montecchi, una contesta-  
 zione verbale della potestà, per arrivare ad  
 una transazione alle condizioni migliori che  
 potranno essere consentite da evidenti conside-  
 razioni di equità.

Il Comitato approva.

### 3.1) Causa Barisone

Il Consigliere Delegato riferisce che  
 l'Avvocatura Generale, con nota 15 corrente  
 mese accompagnando la sentenza resa dal-  
 la Corte di Appello nella causa fra l'ex  
 Agente Nicola Barisone e l'Istituto (della  
 quale il Comitato venne ampiamente infor-  
 mato nella sua adunanza 23 maggio 1912)  
 esprime l'arresto che, quantunque la sentenza  
 della Corte lasci salva la questione di princì-  
 pio sollevata dall'Istituto, converga tuttavia  
 ricorrere innanzi alla Suprema Corte di Cas-  
 sazione, in Sezione Unite, alla quale sono  
 devolute dalla legge le questioni riguardanti

i limiti di competenza dei poteri giurisdizionali.

Il Consigliere Delegato ricorda che la questione, in riassunto, è la seguente:

Il notaio Barisone chiese, in base al capitolato, la costituzione del Collegio Arbitrale per valutare dei danni gravissimi, che egli pretendeva di aver subito, per colpa e fatto della Direzione Generale dell'Istituto.

L'Istituto, ritenendo che alcune delle questioni formulate dal Barisone non potessero formare oggetto di esame da parte del Collegio, non aderì alla costituzione.

Successivamente il Barisone citò l'Istituto per la nomina dell'arbitro, ma questo sostenne in giudizio che né l'autorità giudiziaria, né il Collegio Arbitrale, avevano competenza a giudicare su talune delle domande del Barisone, in quanto tali domande si riferivano all'esplicazione di funzioni direzionali ed insindacabili del Consiglio e della Direzione Generale dell'Istituto.

di

Il Tribunale di Roma respinse le eccezioni dell'Istituto, nominò l'arbitro in persona del Marchese Clavertino, e



condannò l'Istituto stesso alle spese.

Conforme ad analoga autorizzazione del Comitato, sulla suindicata adunanza, l'Istituto propose l'appello alla Corte di Roma, con scadenza 14 luglio - 14 agosto corrente anno, pure accogliendo in massimo le ragioni dell'Istituto, non ritenne che, nel caso speciale, esistessero quelle ragioni su cui fondaransi le eccezioni di incompetenza sollevate dall'Istituto. Conseguentemente rigettò l'appello e condannò alle spese.

Da informazioni assunte risulta che opinione personale del Senatore Avv. Villa, è che, nell'interesse dell'Istituto, debbasi presentare il ricorso alle Sezioni Unite, poiché, anche nel caso in cui la Corte Suprema avesse a decidere in senso conforme alla Corte di Appello, e cioè che le questioni proposte dal Barone, non coinvolgono un esame degli atti che costituiscono l'esercizio di facoltà discrezionali dell'Istituto non è dubbio che la decisione non potrebbe mancare di fissare il principio che il contratto di concessione di un'Agraria dell'Istituto,

pure regolando rapporti di diritto privato, non può in alcun modo menomare, con l'ammissibilità del sindacato da parte di un Collegio arbitrale, quei poteri discrezionali che la Direzione di un Istituto di diritto pubblico, deve avere assoluta ed illimitata facoltà di esercitare, sul funzionamento dell'organizzazione dipendente.

Poiché d'altro canto, da informazioni assunte, risulta che il legale rappresentante del Barione ebbe a fare al difensore dell'Istituto qualche accenno alla eventualità di un bonario compromesso della vertenza il Consigliere Delegato propone che si provveda senz'altro alla presentazione del ricorso alle Sezioni Unite e che in pari tempo si dia autorizzazione all'Avvocatura di non lasciar cadere, ove venissero fatti tentativi di transazione, da parte del Barione, a condizione però che dette trattative abbiano esclusivamente a svolgersi sulla base della transazione dipendente dalla domanda proposta col primo quesito sottoposto dal Barione all'esame dell'autorità giudiziaria, dovendosi escludere

dy



a priori ogni trattativa di transazione  
in base alle domande contenute nei que-  
sti 2°, 3° e 4°.

## Il Comitato approva

4.) Riordinamento dell'Ufficio VI. Reparto  
autonomo.

Il Consigliere Delegato riferisce intor-  
no ai criteri di massima in base ai quali, do-  
po che è stato attuato il riordinamento del  
servizio di emissione delle polizze, occorre pro-  
cedere ad un nuovo ordinamento del reparto  
autonomo dell'Ufficio VI, per ovviare alla  
deficienza di coordinamento fra esso e gli  
Uffici VI e IV, e per specificare le attribuzio-  
ni del reparto medesimo, le quali debbono es-  
sere limitate a mansioni di carattere pura-  
mente legale, in materia di liquidazioni e  
di simili.

D'accordo coi capi degli Uffici competen-  
ti, egli ha compilato le seguenti norme, che  
prega il Comitato permanente di voler su-  
scritto approvare - salva la ratifica del  
Consiglio di Amministrazione - essendo op.

portuno che esse vadano in vigore col 1° novembre prossimo:

a) le denunce dei sinistri e le richieste di liquidazione per avvenuta scadenza dei contratti dovranno essere inoltrate, per parte delle Agenzie Generali, direttamente all'Ufficio VI;

b) l'Ufficio VI provvederà alla formazione degli incarti, all'accertamento dei valori economici dei contratti e alle denunce e segnalazioni nei confronti degli altri Uffici. Tali operazioni saranno svolte in un termine massimo di giorni 3 a partire dal giorno di arrivo delle denunce:

c) Compiute tali operazioni, l'Ufficio VI trasmetterà gli incartamenti così formati al Reparto Autonomo, il quale procederà all'esame ed alla istruzione completa di ogni pratica sotto l'aspetto legale. Spetterà al Reparto Autonomo di procurare inoltre direttamente il parere della Consulenza Medica.

Dij

d) Il Reparto Autonomo, compiuto l'esame delle pratiche, le ritornerà all'Ufficio VI completamente istruite, con

lo schema dell'atto di quietanza e in que-  
ri con ogni altra indicazione necessaria per  
la materiale liquidazione dei rinvisti e scaden-  
ze.

L'espletamento delle pratiche per parte  
del Reparto Autonomo dovrà essere fatto  
entro 3 giorni da quello in cui l'Ufficio Trib.  
de a trasmettere allo stesso gli incarichi  
relativi; tutte le volte che per la completezza  
della documentazione già rimessa dalle  
Agenzie, per la semplicità e regolarità del-  
la pratica sotto i vari aspetti questa possa  
ritenersi in stato di essere definitiva, senza  
che occorra alcuno ulteriore provvedimento  
istruttorio o la sottomissione della pratica  
stessa al giudizio del Sig. Consigliere Delegato  
e dell'On. Comitato Permanente.

In ogni altro caso (non potendosi esi-  
stentemente fissare a priori un termine percu-  
torio) il Reparto Autonomo dovrà procedere  
nelle incombenze di sua spettanza con la  
massima celerità e precisione e comunque  
in tal modo che mai debbano verificarsi  
discontinuità nella trattazione delle pra-  
tiche e che possano essere rispettati i ter.

uini di cui all'art. 1 delle condizioni generali di Polizza.

e) L'Ufficio VI ricevuto gli incartamenti del Reparto Autonomo, provvederà agli ulteriori recombenti per il pagamento delle somme assicurate, al mattino entro il giorno successivo a quello di ricevimento degli incartamenti.

a) il carico e scarico degli incartamenti dall'Ufficio VI al Reparto Autonomo e viceversa risulterà da elenco in doppio esemplare;

b) il Reparto Autonomo, unicamente per i bisogni interni, curerà la compilazione di una scheda, redatta in modo semplice e sommario per la pronta ricerca di ogni pratica;

dy

c) Normalmente alla fine di ogni anno il Reparto Autonomo trasmetterà all'Ufficio VI, per controllo, un elenco completo delle pratiche concernenti i rami o scadenze di competenza dell'anno stesso, che, per contestazione o per altro motivo non siano per anche de-



finire.

Il Comitato, udite le comunicazioni del Consigliere Delegato, delibera di approvare in via d'urgenza - salva la ratifica del Consiglio di Amministrazione - le norme per l'ordinamento del Dipartimento Anziano e per le sue funzioni, che andranno in vigore col 1 novembre prossimo.

5.) Concessione gratuita di locali al Comitato per le bibliotechine degli Ospedali da Campo. (Milano)

Il Consigliere Delegato riferisce che, nel Settembre 1945, trovandosi vuoti tre locali al piano ammezzato dello stabile situato in Milano al N. 6 di Via Guibrun, la Direzione del Comitato Nazionale per le Bibliotechine agli ospedali da campo richiese al Comm. G. B. Colombo di poterli temporaneamente occupare senza corrisponzioni d'affitto, in considerazione dell'opera patriottica che il detto Comitato si prefiggeva di svolgere.

Verbalmente autorizzato dal Direttore

Generale, il Comm. Colombo accolse l'idea  
 Ra del suddetto Comitato nell'intesa che la  
 concessione era fatta, in via assolutamente  
 provvisoria e senza determinazione di  
 tempo e che, nell'eventualità di affitto  
 dei locali, essi sarebbero stati restituiti in  
 seguito a preavviso di giorni otto.

Nello scorso mese di Agosto è venuto  
 scritto al Comm. Colombo di affittare alla  
 Società Ligure Lombarda dei Prodotti Chi-  
 mici due dei detti locali che, data l'elevez-  
 za della fazione e la loro destinazione ad  
 uso studio, erano rimasti fino allora spi-  
 ti; ed egli in virtù di conseguenza la Presi-  
 denza del Comitato per le Biblioteche  
 a ridursi nel solo locale che continuava  
 a rimanere affitto.

dg

Ma il detto Comitato in previsione  
 che anche il locale concesso possa un  
 giorno o l'altro essere affittato e nella  
 senza quindi di dover sgomberare prima  
 che l'opera sua sia compiuta, ha chiesto  
 a questa Direzione Generale, che gli venga  
 concesso fino alla fine della guerra l'uso  
 gratuito dell'unico locale nel quale si

esplica ora la sua attività.

Apprezzando l'opera altamente civile e patriottica che sta svolgendo il Setto Comitato, e considerando che anche altri proprietari di stabili in Milano hanno concesso l'uso gratuito di locali a Comitati e filieanti iniziative a favore della guerra, il Consigliere Delegato ha creduto di accogliere la istanza del sopradetto Comitato, colla riserva però che nel caso in cui per eccezionali e contingenti occorra in seguito all'istituto di poter usufruire del locale, esso verrà sgomberato previo il preavviso di un mese.

E ne dà ora notizia all'on. Comitato Permanente perchi esso voglia prenderne atto e ratificare la concessione fatta.

Il Comitato prende atto, approvando.

6.) Sussidio alla impiegata signorina Martini.

In adunanza del 5 aprile 1917 l'on. Comitato Permanente, informato delle tutti condizioni di salute ed economiche della

impiegata Signorina Guglielma Martini,  
 la quale con effetto dal 1° aprile p.p. era sta-  
 ta collocata in aspettativa per ragioni di  
 salute a metà stipendio, con riserva che per  
 sei mesi, perdurando la malattia le fosse  
 accordato un sussidio mensile pari alla  
 parte di stipendio corrisposta in meno.

I sei mesi sono scaduti il 30 set-  
 tembre; ma purtroppo la Martini, anziché  
 migliorare, è andata sempre più aggravan-  
 dosi talché ogni speranza di guarigione  
 sembra ormai perduta.

A sensi delle vigenti disposizioni  
 regolamentari fu ora esec. concessa alla  
 predetta impiegata una nuova aspietto-  
 tova per un periodo di tempo non superio-  
 re ad un anno; ma senza alcuna re-  
 tribuzione.

dm

È facile immaginare la angos-  
 sciosa situazione della famiglia sotto  
 la minaccia di vedersi mancare l'as-  
 segno dell'Istituto, mentre la malata  
 ha bisogno di cure sempre maggiori e  
 assai costose. Deresi poi aggiungere che  
 una sorella quattordicenne della Marti-



mi trovasi pure seriamente malata.

Considerato il caso eccezionalmente pietoso, ricordati gli ottimi servizi resi alla Amministrazione dalla Signorina Martini durante tre anni e mezzo, il Consigliere Delegato propone che l'Istituto conceda ulteriormente ad alleviare le dolorose condizioni di quella disgraziata famiglia di cui la predetta impiegata, la più anziana di quattro sorelle orfane di padre, era il più valido appoggio.

Il Comitato, udite le comunicazioni del Consigliere Delegato, lo autorizza a concedere alla signorina Martini, per ora, un sussidio di lire 150.

f.) Acquisto di annualità governative dovute alla Società Ferrovie Sicule mediante cessione di N. 1050 obbligazioni 4% netto, oro.

Il Consigliere Delegato presenta all'approvazione del Comitato Permanente lo schema di contratto per la cessione, da parte della Società Ferrovie Sicule,

di annualità governative alla Società stessa dovute. Il prezzo delle annualità viene pagato dall'Istituto col prezzo di vendita di N. 1050 obbligazioni 4 1/2 oro della Società stessa, vendita alla quale si provvede mediante fissato bollato e per scambio di lettere fra l'Istituto e la Società. La consegna effettiva però di sette obbligazioni da parte dell'Istituto, avverrà soltanto dopo la consegna del certificato con cui il Ministero del Tesoro avrà dichiarato di avere preso atto dell'avvenuta cessione. Il Consigliere Delegato ricorda che l'operazione cui si riferisce lo schema di contratto venne approvato con deliberazione del Comitato del 1. ottobre ratificata dal Consiglio il 3 successivo.

Alf

Il Comitato, udite le comunicazioni del Consigliere Delegato, approva lo schema del contratto onde trattarsi nel testo che qui di seguito si trascrive:

L'anno..... il giorno..... del mese di..... fatto in Roma presso la Sede Centrale dell'Istituto Nazionale



uale delle Assicurazioni avanti di me

..... Regio Notaio

Si sono costituiti:

Per l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni i signori: il Prof. Alberto Benincucci fu Bernardino nato a Caserta, quale Consigliere di Amministrazione delegato con le funzioni ed i poteri di Direttore Generale e quindi legale rappresentante in virtù del Decreto Luogotenenziale del 24 maggio 1947 N° 900, e della deliberazione del quindici successivo del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto approvato con provvedimento del Ministro dell'Industria il Commercio e il Lavoro del giorno sette stesso mese N° 1975, e il Dott. Comm. Francesco Guerra fu Subino nato a Pivanassano (Pavia) Consigliere di Amministrazione delegato per concorrere alla firma degli atti legali;

Per la Società Italiana per le Strade Ferrate della Sicilia (Società Anonima con sede in Roma, capitale versato lire 20.000.000 in corso di ammortamento), il signor Comm. Luigi Mancini fu Salvatore, nato a Siracusa e domiciliato in

Roma, nella sua qualità di Direttore Generale della Società Italiana per le strade Ferrate della Sicilia, in forza della deliberazione del 13 settembre 1917 del Consiglio di Amministrazione della detta Società.  
 (Allegato A)

Esso compresenti premettono:

Che la Società Italiana per le Strade Ferrate della Sicilia, in forza della convenzione 21 giugno 1888, approvata con legge del successivo 20 luglio N. 5550, è creditrice verso lo Stato Italiano per prezzo di costruzione di linee ferroviarie della annualità di lire 4.911.013 (quattromilioni novacentoundicimilatrecenti) pagabili in due rate semestrali al 20 giugno e 20 dicembre di ogni anno fino al 31 dicembre 1966;

Dr

che la ripetuta Società ha proposto di cedere all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni parte delle anzidette semestralità tuttora dovutele per anni 49, e propriamente una quota di L. 14.626,60 per ciascuna semestralità, a cominciare dalla scadenza del 20 giugno 1918; acqui.



che, valutato al saggio del 5 per cento  
importo la somma di L. 533.032,50;

che è stato dimostrato con apposito  
certificato del Ministero del Tesoro che sul  
le semestralità dovute dallo Stato rimangono  
libere e di piena disposizione della Società  
medesima le somme rappresentanti la  
sopra indicata semestralità.

si conviene e stipula quanto segue:

### Articolo 1°

Il sig. Comm. Luigi Mauceri nella  
spiegata qualità e in nome e nell'interesse  
della nominata Società Italiana per le  
Stiade Ferrate della Sicilia, vende e cede al  
l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni,  
come sopra rappresentato, la rata di Lire  
14.626,60 sopra ciascuna semestralità  
ad essa Società dovuta dallo Stato come ra-  
ta di presso di costruzioni alle scadenze del  
20 giugno e 20 Dicembre di ogni anno, in  
sopra della convenzione e legge di sopra  
richiamate, incominciando la riscossione  
delle rate cadute da quella che va a matu-  
rarsi il 20 giugno 1918 e per la durata di  
anni 19, e cioè fino alla scadenza del



20 dicembre 1966.

Articolo 2°

Detta vendita e cessione riguardante le 98 semestralità di £ 14.626,60 si è concordata, e col presente atto si effettua, per la somma di £ 533.032,50 che viene ad essere corrisposta al sig. Comm. Luigi Mauceri, in rappresentanza della suddetta Società in \_\_\_\_\_ per cui il sig. Comm. Luigi Mauceri, nel nome ne dà ampia e formale quietanza.

Articolo 3°

Il Sig. Comm. Luigi Mauceri a norma dell'art. 1538 del Codice Civile, consegna all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, come sopra rappresentato, la convenzione del 21 giugno 1888 e la legge 20 luglio dello stesso anno sopra menzionate. Dato inoltre consegna un certificato del l' Ecc. mo Ministero del Tesoro dimostrante la disponibilità delle cedute rate semestrali a scadere a tutto il 20 dicembre 1966 e quindi l'efficacia della cessione delle suddette rate semestrali di £ 14.626,60 ciascuna, che saranno d'ora innanzi dirette

Am



mente riscosse dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni garantendo salti e quot. Comin. Luigi Mancini, sempre nella espressa rappresentanza, la realtà del credito ceduto e la esigibilità integrale delle relative rate.

Articolo 4°

Il signor Comin. Luigi Mancini, nella spregiata qualità, resa ai signori Prof. Alberto Beneduce e Dott. Comin. Francesco Guerra, i quali gliene rilasciano quietanza in nome e in rappresentanza dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, la somma di Lire 585 in rimborso anticipato delle somme che l'Istituto, per effetto della ritenuta di due centesimi per lira come contributo di guerra, percepirà in meno sulle semestralità del 20 giugno e del 20 dicembre 1918.

Articolo 5°

Ogni spesa dell'atto presente, compresa pure la notifica del medesimo alla Direzione Generale del Tesoro ai sensi dell'art. 1939 Codice Civile ed a ogni effetto di legge, nonché quella di una copia au.



sentiva per l'Istituto rimangono ad esclusivo carico della Società.

Articolo 6°

Per ogni effetto della intervenuta convenzione le Parti contraenti dichiarano ed eleggono il proprio domicilio, quanto all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni nella propria sede di Roma e quanto alla Società Italiana per le Strade Ferrate della Sicilia nella propria sede in Roma piazza Gracchi N° 5 p.p.

Del che io notaio richiesto ho redatto il presente atto di cui io stesso, alla presenza dei sinominati testimoni, ho lettura agli On. Signori Comparenti, i quali, in seguito a mia interpellazione, hanno dichiarato essere l'atto stesso pienamente conforme alla loro volontà. - Quest'atto consta.....

Drj

Dopo di ciò, il Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio

Il Consigliere Delegato  
*Amadeo*

Il Consigliere Segretario, censore  
*Prof. Minig*

